II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1979

recante approvazione di un programma relativo al settore della selezione e dell'incubazione, nonché ai macelli e alle imprese di trasformazione del pollame in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(79/906/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il 12 luglio 1978 il governo danese ha notificato il programma relativo al settore della selezione e dell'incubazione, nonché ai macelli e alle imprese di trasformazione del pollame in Danimarca fornendo dati complementari il 17 maggio 1979 ;

considerando che il suddetto programma riguarda :

— il miglioramento della selezione e delle imprese di selezione,
— l'ampliamento e la razionalizzazione delle imprese di incubazione,
— l'incremento della macellazione e delle capacità di sezionamento,
— l'ammodernamento e la razionalizzazione degli impianti di macellazione, di sezionamento e di trasformazione esistenti ;

considerando che il programma interessa il settore della selezione e dell'incubazione del pollame e che quindi non può essere oggetto di un'approvazione ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento, in quanto tale disposizione non contempla la commercializzazione e la trasformazione del pollame ;

considerando che, in quanto il programma prevede l'incremento delle capacità di macellazione e di sezionamento nonché l'ammodernamento e la razionalizzazione degli impianti di macellazione, di sezionamento e di trasformazione esistenti allo scopo di tener conto di un prevedibile incremento annuo della produzione di pollame del 3 % e di adattare la commercializzazione secondo la qualità e la forma dell'offerta alle esigenze e alle possibilità del mercato, esso rappresenta un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che, in quanto il programma prevede investimenti per l'ampliamento degli impianti di macellazione, gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 355/77 non possono essere raggiunti poiché, da un lato, esistono in Danimarca sufficienti capacità di macellazione e, dall'altro, non è prevedibile un incremento dello smercio di pollame sui mercati comunitari ed extracomunitari ;

considerando che il programma reca a sufficienza i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore della produzione di pollame, per quanto riguarda l'incremento delle capacità di sezionamento nonché l'ammodernamento e la razionalizzazione degli impianti di macellazione, di sezionamento e di trasformazione esistenti ; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo al settore della selezione e dell'incubazione, nonché ai macelli e alle imprese di trasformazione del pollame in Danimarca, notificato dal governo danese il 12 luglio 1978 e completato il 17 maggio 1979, è approvato purché esso riguardi l'incremento delle capacità di sezionamento, nonché l'ammodernamento e la razionalizzazione degli impianti di macellazione, di sezionamento e di trasformazione esistenti senza determinare un incremento delle capacità di macellazione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente